



<a href="#">Home</a>	<a href="#">Informazioni generali</a>	<a href="#">Comunità di ricerca</a>	<a href="#">Attività formative</a>	<a href="#">Risorse</a>	<a href="#">Osservatorio OPAL</a>	
----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--

Sei qui: [Home](#) ▶ [Osservatorio OPAL](#) ▶ [OPAL n. 6 - 1/2015](#) ▶ [Servirebbe uno stress-test per le istituzioni di autonomia locale](#)

## Servirebbe uno stress-test per le istituzioni di autonomia locale

di [Jörg Luther](#)

[Stampa](#) | [Email](#)

1. Sul sito web dell'ANCI si legge in data 20 dicembre 2014: "A Bologna vietati botti dalla vigilia di Natale a Capodanno. Il Comune ha annunciato che il sindaco Virginio Merola firmerà oggi un'ordinanza per disporre il divieto di scoppi di petardi, fuochi d'artificio e simili dalle 12 del 24 alle 7 del 1 gennaio su tutto il territorio comunale. La decisione è stata assunta dal sindaco - viene spiegato - in quanto ogni anno si verificano lesioni alle persone, anche gravi, provocate dall'uso improprio o dal malfunzionamento di petardi e fuochi d'artificio, nonché effetti traumatici verso le persone malate, anziane e negli animali da compagnia". (com/gp)"

L'ordinanza analoga del Comune di Alessandria stabilisce: "Su tutto il territorio comunale è vietato in modo assoluto l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici nei giorni 31 Dicembre e 1 gennaio di ogni anno.

L'inosservanza di tale divieto è sanzionata, fatto salvo quanto previsto e punito dagli artt. 673 e 703 C.P. e dalla legislazione statale vigente, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento di Polizia Urbana, con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00."

Sotto il profilo formale va notato subito che a) alla cittadinanza l'ANCI non comunica quali sono i comuni nei quali vigono ordinanze analoghe, b) non è dato sapere neppure il bilancio delle infrazioni e delle sanzioni applicate, c) la legittimità delle ordinanze in questione, in particolare la questione del rispetto del principio di proporzionalità con riguardo all'alternativa più mite di destinare un'area particolare agevolmente controllabile ai fuochi artificiali.

2. Sotto il profilo sostanziale, quel che lega tali ordinanze simbolicamente alla vita restante delle istituzioni locali è il desiderio di ridurre lo stress di fine anno. Bisogna distinguere lo stress fisiologico che deriva soprattutto dalla chiusura degli esercizi di bilancio e dalle difficoltà di fare previsioni di bilancio per il futuro.

Lo stress che accomuna gli amministratori, tecnici e politici, è tale da disincentivare domande di controllo dei cittadini e da disorientare l'opinione pubblica. Un episodio particolare di "saldi di fine anno" nell'amministrazione del patrimonio degli anni è stato segnalato da Carlo Manacorda, la delibera P-2014-07176 del Consiglio comunale di Torino: "Immobili di proprietà comunale destinati alla logistica comunale. Nuovi interventi di razionalizzazione e conseguenti valorizzazioni. Vendita a fondo gestito da CDPI SGR S.P.A. dell'edificio "ex preture" di Via Corte d'Appello 10. Corrispettivo euro 7.000.000,00". In sostanza, l'acquirente è la Cassa Depositi e Prestiti. Il futuro dell'immobile storico nel centro della città di Torino, ora usato dal comune per gli uffici dell'edilizia sociale, è un segreto nel senso che non si sa se è deciso, da chi è o sarà deciso e se produrrà utili sociali e quali (<http://www.lospiffero.com/a-conti-fatti/il-ballo-del-mattone-20112.html>).

3. Lo stress non investe solo i comuni, ma ancora di più le province e per le regioni. Per quanto riguarda le province, gli effetti pirotecnici della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" sono dovuti ai seguenti commi:

**Il prelievo dei tagli alla spesa:** "418. Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 febbraio 2015, con il supporto tecnico della società per gli studi di settore --- SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard."

**I divieti di mutui e di spese "culturali":**"420. A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario e' fatto divieto:

a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

### Newsletter

Osservatorio sulle Autonomie  
Locali

Nome

Email

Privacy e Termini di Utilizzo

[Iscriviti](#) [Cancellati](#)



c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità;

d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed e' fatto divieto di proroga degli stessi;

e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed e' fatto divieto di proroga degli stessi;

f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.

**L'obbligo di riduzione del personale:** "421. La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e' stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unita' soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo."

**La razionalizzazione delle partecipate:** Il comma 612 dispone che i presidenti delle regioni, delle province e i sindaci "definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire".

Alcune commi offrono degli "ammortizzatori". Ad es., il comma 429 si premura di "consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego", concedendo alle province "facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali." Il comma 467 consente "ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno" di considerare "nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, le spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica. Il comma 530 garantisce che "il personale delle province eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati."

4. Se le province piangono, le regioni non ridono. I fuochi d'artificio della politica di fine anno hanno prodotto il disegno di legge costituzionale C 2479 del deputato Morassut che propone una revisione dell'articolo 131 della Costituzione e prevede il passaggio da 20 a 12 Regioni:

- Regione Alpina: comprende Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.
- Regione Lombardia.
- Regione Triveneto: comprende il Trentino Alto-Adige, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto.
- Regione Emilia Romagna: ingloba la provincia di Pesaro e Urbino.
- Regione Appenninica: Toscana e Umbria, più la provincia di Viterbo (antica Etruria).
- Regione di Roma Capitale: Provincia di Roma.
- Regione Adriatica: province abruzzesi più Macerata, Ancona, Ascoli, Rieti e Isernia.
- Regione Tirrenica: Campania più province di Latina e Frosinone.
- Regione del Levante: Puglia più province di Matera e di Campobasso.
- Regione del Ponente: la Calabria più la provincia di Potenza.
- Regione Sicilia.
- Regione Sardegna.

Non vi è dubbio che una riforma costituzionale del regionalismo non potrà non riguardare anche la geografia politica regionale, ma si possono nutrire dubbi che il tempo restante della legislatura sia sufficiente a realizzarla in forme ragionevoli.

La ricerca scientifica giuridica farebbe bene a cercare un dialogo con i geografi oltre che con le scienze sociali ed economiche per aiutare a costruire criteri e strumenti di ragionevolezza. In particolare il tema della cooperazione interregionale attende maggiori approfondimenti, per valutare i limiti di rendimento del regionalismo oltre che le ragioni di eventuali accorpamenti.

Al di là della desiderabilità e fattibilità politica, anche per le regioni il nuovo anno può diventare altamente stressante. Uno stress-test delle istituzioni potrebbe essere già un inizio di terapia.

Tweet



[Torna in alto](#)

Università degli Studi del Piemonte Orientale "A.Avogadro"  
Dottorato di Ricerca in Autonomie Locali, Servizi Pubblici e Diritti di Cittadinanza  
Via Mondovi 6 - 15121 Alessandria  
Tel. +39.0131.283765 - Fax +39.0131.283777 - E-mail: drasd@unipmn.it